



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari
Piazza Antonio Solinas n. 1
Tel. 079.82.60.01 – Fax 079.82.62.33
e-mail comunebanari@tiscali.it

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.27 del 06.05.2013

Art. 1- Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, in relazione a quanto disposto dall'art.7, comma 6 e ss. del D.lgs 165/2001 e s.m.i., dall'art.3 commi 54,55,56,57 della L. 244/2007 e s.m.i. e dall'art.110 comma 6 del D.lgs 267/2000, (d'ora in avanti definiti "incarichi").

2. Gli incarichi individuali di lavoro autonomo sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:

a) contratto di lavoro autonomo di natura professionale, quando le prestazioni oggetto dell'incarico, di natura esclusivamente specialistica, sono rese da soggetti che esercitano abitualmente attività connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;

b) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere un'attività, in modo occasionale ed episodico, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;

c) contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è resa con continuità nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale e sotto il coordinamento del committente. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente. Il collaboratore inoltre non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare il Comune all'esterno.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse del Comune, con le finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e approfondimento relativa a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte del Comune;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazione, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dal Comune;

d) incarichi di collaborazione, ossia tutti gli incarichi aventi un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

Art. 2- Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

b) agli incarichi conferiti ad esperti esterni in qualità di componenti di commissioni di concorso e di gara e ai componenti delle commissioni previste per legge;

- c) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio amministrativo;
- d) agli incarichi conferiti ai sensi dell'art.90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 commi 1 e 2 (Incarichi a contratto) del D.lgs 267/2000;
- e) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge;
- f) agli incarichi di progettazione, direzione e collaudo di opere e lavori pubblici e quelli di pianificazione urbanistica e attinenti alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio e del territorio, sottoposti alla specifica disciplina del D.lgs 163/2006;
- g) agli appalti di servizi, caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato, resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale (che è invece tipica della *locatio operis*). Tali prestazioni trovano la loro disciplina nel D.lgs 163/2006 e relativo elenco contenuto nell'allegato II, nonché nel regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio comunale, in attuazione dell'art.125 del citato decreto, con deliberazione n°6 del 11.02.2013;
- h) alle convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra Enti;
- i) agli incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese.

Art. 3- Programmazione annuale

1. Il Comune può conferire incarichi, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000.
2. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento è stabilita nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziate da altre pubbliche Amministrazioni o altri Enti.

Art. 4- Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. La competenza per il conferimento degli incarichi è dei Responsabili di Settore che intendono avvalersene ed è attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.
2. Gli incarichi possono essere conferiti soltanto in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;
 - b) deve essere accertata l'inesistenza, all'interno della organizzazione comunale, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere determinati la tipologia dell'incarico, obiettivi, durata, luogo, oggetto, termini della prestazione, tempi e modalità del compenso.

3. Gli incarichi possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee e straordinarie. Non devono riguardare attività generiche o comunque di tipo ordinario.

4. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia non si può conferire incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.

Art. 5- Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono affidati a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. In ogni caso per l'ammissione alle procedure comparative per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) non avere carichi penali pendenti e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, non avere procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente;

Art. 6- Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del Settore competente tramite procedure di comparazione di *curricula* professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.

2. Le procedure comparative per il conferimento degli incarichi sono avviate con apposita determinazione in cui il Responsabile deve:

a) definire l'oggetto dell'incarico con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o al programma approvato dal Consiglio Comunale e nel rispetto del limite di spesa annua quantificato nel bilancio di previsione.

b) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento di incarico a soggetto esterno al Comune nonché dell'esito negativo della verifica effettuata sull'assenza di professionalità interne;

c) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;

3. Le procedure comparative per il conferimento degli incarichi sono effettuate mediante:
a) procedura negoziata, fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di importo non superiore a 5.000,00 Euro (Si intende quale compenso dell'incarico il corrispettivo netto, senza quindi comprendervi l'importo per IVA e contributi previdenziali).

In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti necessari e individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3;

b) avviso di selezione, per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet comunale e albo pretorio cartaceo per almeno dieci giorni consecutivi;

3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:

a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste, la durata e le modalità e di svolgimento;

b) i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richieste;

c) i criteri e le modalità di valutazione dei candidati e il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica). In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione;

d) il compenso previsto;

e) le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

f) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

4. Il Responsabile procede alla selezione valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

5. Per la valutazione degli elementi di cui sopra, il Responsabile del Settore può avvalersi di apposita commissione, formata da tre membri, da lui nominata e presieduta.

Art. 7- Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. In deroga alla procedura di selezione prevista nell'art.6, il Responsabile del Settore può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando sia andata deserta o non abbia avuto esito la procedura comparativa di cui al precedente art. 6, purché non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione o nella lettera d'invito;

b) in casi di particolare e comprovata urgenza, non imputabile all'amministrazione, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art.6;

c) per prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

d) quando si tratti di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale, scientifica, legale didattico-educativa non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o

specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili.

e) nei casi in cui la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire forme di comparazione.

Art. 8- Contratto di incarico, durata e determinazione del compenso

1. Il Responsabile del Settore approva con determinazione le risultanze del procedimento di selezione e formalizza l'incarico mediante la stipulazione di un contratto che deve contenere i seguenti elementi: le generalità del contraente; la precisazione della tipologia di incarico (autonomo, occasionale o coordinato e continuativo); l'oggetto e gli obiettivi dell'attività, le modalità, luogo, durata di espletamento dell'incarico, il compenso e le modalità di corresponsione, foro competente. Il contratto può contenere eventuali penali, cause di recesso e/o di risoluzione anticipata dell'incarico e ogni altro elemento utile per la sua definizione.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito dal Responsabile del Settore in relazione alla tipologia, alla quantità, alla qualità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che il Comune ne ricava.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti, in relazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9-Proroga e rinnovo

1. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato, al solo fine di completare il progetto, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la metà della durata originaria del contratto.

2. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

Art. 10- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del Settore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Settore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine prestabilito oppure può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, ma comunque di utilità per il Comune, il Responsabile del Settore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine prestabilito oppure, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 11- Obblighi di pubblicità e comunicazione degli incarichi

1. Il Responsabile del Settore competente rende noti tutti gli incarichi affidati mediante pubblicazione sul sito internet comunale dei relativi provvedimenti, completi dell'indicazione, ogni incarico, dell'indicazione del soggetto cui lo stesso è stato conferito, la ragione dell'incarico, e il compenso. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.
2. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione, cui procederà il Responsabile del Settore competente, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet comunale.
3. Gli atti di spesa di importo superiore a quanto previsto dalla normativa di settore (attualmente € 5.000,00) sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.1, comma 173, della L.266/2005.
4. Gli elenchi dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, sono trasmessi, con la cadenza prevista dalla legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'Anagrafe delle prestazioni.
5. Nel caso di incarichi conferiti a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione della stessa amministrazione. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art.53 del D.lgs 165/2001

Art. 12- Estensione alle società in house

1. Le società in house sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di affidamento di incarichi di consulenza dalla legislazione vigente propria degli enti cui appartengono.
2. L'attività di controllo del Comune su tali società sarà espletata mediante richiesta di comunicazione dei criteri per il conferimento degli incarichi, nonché degli incarichi di volta in volta conferiti, con specificazione della tipologia, delle motivazioni e del corrispettivo dovuto.

Art. 13- Violazioni e responsabilità

1. La violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (art.3 comma 56 L.244/2007).
2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato il contratto (Art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001).

Art. 14- Disposizioni finali e rinvio dinamico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari concernenti disciplina, criteri, requisiti e procedure per il conferimento di incarichi individuali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 15- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con cui viene adottato.
2. Secondo quanto statuito dall'articolo 3 comma 57 della Legge n. 244/2007, copia del presente regolamento è inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente per territorio, entro 30 giorni dalla sua adozione.